

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DESTINATE AL MERCATO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 04/02/2021

INDICE

| Art. 1 - | Oggetto del regolamento | . 3 |
|----------|--|-----|
| Art. 2 - | Disposizioni generali ed esclusioni | . 3 |
| Art. 3 - | Soggetti obbligati | . 3 |
| Art. 4 - | Criteri per la determinazione della tariffa del canone | . 4 |
| Art. 5 - | Modalità e termini per il versamento | . 5 |
| Art. 6 - | Disposizioni finali e transitorie | . 5 |

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate.
- 2. Il presente canone di concessione si applica quindi alle sole occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
- **3.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
- 1. Il canone di cui al presente regolamento sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e i relativi prelievi sui rifiuti.

Art. 2 - Disposizioni generali ed esclusioni

- 1. Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 38 del 07.07.2011 che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
- 2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico, destinata all'esercizio dell'attività di commercio.
- 3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
- **4.** Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica non esercitate sulla scorta di apposito atto deliberativo, non è soggetto alle presenti disposizioni come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.
- **5.** Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

Art. 3 - Soggetti obbligati

- 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso

l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.

- **3.** Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - Le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera;
 - Le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono invece incluse nel canone:
 - Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori
 agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal
 soggetto organizzatore o attuatore titolare dall'atto di concessione per ciascuna edizione sulla base del
 numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva
 occupazione.

Art. 4 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
- **2.** Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone in relazione alle occupazioni di cui al comma 819, lett. a), è suddiviso in due categorie:
 - CATEGORIA 1 Centro abitato
 - CATEGORIA 2 Il restante territorio comunale

Alle strade od aree appartenenti alla 1ª categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2ª categoria è ridotta in misura del 20 % rispetto alla 1ª.

3. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di Cavaion Veronese la tariffa prevista è la seguente:

| Classificazione dei comuni | Tariffa standard |
|-------------------------------|------------------|
| Comune fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 |

- **4.** Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
- **5.** La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
- **6.** Per le occupazioni nei mercati con durata non superiore a quanto previsto dal comma precedente è applicata una riduzione del 25 per cento sul canone complessivamente dovuto.
- 7. Le riduzioni di cui ai commi 4 e 6 sono cumulabili tra di loro.

8. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Tariffe" parte integrante e sostanziale del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 5 - Modalità e termini per il versamento

- 1. Il versamento del canone è effettuato:
 - per richieste di rilascio della concessione per occupazioni di durata inferiore all'anno, contestualmente al rilascio della concessione;
 - nei casi in cui la richiesta riguardi una concessione per occupazione di durata pari o superiore all'anno, l'importo dovuto per il primo anno, contestualmente al rilascio della concessione e per le successive annualità, per il pagamento del canone di importo fino a euro 250 entro il 30 aprile di ogni anno; per importi superiori a euro 250 in due rate aventi scadenza 30 aprile e il 31 ottobre.
- 2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell'Amministrazione digitale e le altre modalità previste dal medesimo codice, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS, e altre forme di pagamento elettronico attivate dal Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- **3.** Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
- **4.** Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
- **5.** Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- **1.** Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni del:
 - regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche
 - regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in merito a rimborsi, sanzioni e penalità, accertamento, riscossione coattiva, contenzioso e aspetti similari.
- 2. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.
- **3.** È abrogato, a far data dal 01/01/2021, il Regolamento comunale in materia di COSAP e ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 4. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.